



Automobile Club d'Italia

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita S6TA
acodir019/0002852/15
Data 11/08/2015

**SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
OZ**

**Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
UNITA' TERRITORIALI
LAZIO**

**e p. c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
LAZIO**

**Sig. DIRETTORE
COMPARTIMENTALE
LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA**

**Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI**

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

**Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB**

LORO SEDI

OGGETTO: Tasse automobilistiche - Regione LAZIO – Legge Regionale 29 luglio 2015, n. 11. - Cambio uso per sospensione GR – Riduzione importi per veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Si comunica che la Regione Lazio, con gli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 29 luglio 2015, n. 12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 61 del 30 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha introdotto rilevanti novità in materia di tassa automobilistica regionale.

L'art. 3, comma 1, introduce il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 2/2013. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al

commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.

Per la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, si applicano le consuete modalità previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53/1983.

L'art. 3, comma 2, dispone che per i periodi tributari fissi compresi tra l'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2 della L. R. n. 2/2013 (1° maggio 2013) e l'entrata in vigore della presente legge (31 luglio 2015), la variazione di destinazione d'uso del veicolo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'art. 4 della L.R. n.11/2015, inoltre, introduce importanti novità in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Ai sensi del comma 1, art.4, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico saranno ridotti del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015.

Il comma 2, art. 4, precisa che per veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione medesimo.

Ai sensi del comma 3, art. 4, si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 4, art. 4, stabilisce che, ai fini dell'applicazione della riduzione, gli elenchi dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui al comma 3, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo dall' ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, sono trasmessi agli uffici regionali competenti.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4.

Nel pregare di diffondere le presenti disposizioni capillarmente a tutti gli operatori sul territorio, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Salvatore Moretto





Automobile Club d'Italia

DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Servizi Tributarî
OZ

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita
DSD/0008272/13
Data 06/09/2013



Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI
REGIONE LAZIO

e p.c.

Sig. DIRETTORE
REGIONALE LAZIO

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB
REGIONE LAZIO

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI

LORO SEDI

**OGGETTO: Tasse automobilistiche - Regione LAZIO – Legge Regionale 29
Aprile 2013, n. 2.**

Si comunica che la Regione Lazio, con la Legge Regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 30 aprile 2013 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.

**1) SOSPENSIONI CONCESSIONARI – OBBLIGO
MINIVOLTURA**

Ai sensi del comma 1, art. 9 della Legge in oggetto, non costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale per la vendita nonché fattura di vendita, in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità di trascrizione del titolo di proprietà al P.R.A.

Ai fini della sospensione dell'obbligo tributario, pertanto, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono

obbligati alla trascrizione al P.R.A. del titolo di proprietà ex art. 36 della Legge n. 85/1995, cosiddetta "minivoltura", essendo l'atto di vendita l'unico titolo valido a tali fini.

Ai sensi del comma 2, art. 9, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal secondo quadrimestre 2013, rimanendo in vigore gli obblighi relativi alla compilazione e trasmissione degli elenchi e al pagamento del contributo ex lege n. 53/83. In particolare, rimane cura degli operatori verificare il pagamento eseguito sul C/C postale n. 829002 del diritto fisso (€ 1,55) da corrispondere per ciascun veicolo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica.

2) FERMO AMMINISTRATIVO - NO INTERRUZIONE OBBLIGO TRIBUTARIO

L'art. 9, comma 3 dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

L'iscrizione del fermo amministrativo, misura fiscale a garanzia di crediti vantati dalla pubblica amministrazione, non esplica più, pertanto, alcuna efficacia ai fini dell'interruzione o sospensione dell'obbligo tributario e, quindi, dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 2013; da tale data, torna ad essere esigibile il tributo anche per tutti quei veicoli oggetto di iscrizione di fermo amministrativo in data antecedente.

3) SOGGETTO PASSIVO - OBBLIGO SOLIDALE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, alla scadenza del termine utile, in solido con il proprietario, coloro che risultano essere usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.

L' obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).

4) VERSAMENTI CUMULATIVI

Il comma 5 dell' art. 9, introducendo una modifica al comma 12 dell'art. 8 della Legge Regionale 18 luglio 2012, n. 11, dispone che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o più veicoli possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica regionale a cui sono tenuti.

5) ESENZIONE VEICOLI REGIONE

Ai sensi del comma 6 dell'art. 9, si dispone che i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano essere proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Nel pregare gli UUPP di diffondere le presenti disposizioni capillarmente a tutte le Delegazioni sul territorio, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Salvatore Moretto

